



COMUNE DI DAVAGNA
Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 2
Adunanza del **13-03-2018**
Codice Ente: 0210

OGGETTO:	Approvazione piano Finanziario TARI e approvazione Tariffe TARI 2018.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, addì **tredici**, del mese di **marzo**, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

		Pr./As.	
MALATESTA ROMILDO	Sindaco	P	
RIMASSA PAOLINO	Vice Sindaco	P	
RICCI ANNA	Consigliere	P	
RICCI VALTER	Consigliere	P	
RICCI JESSICA	Consigliere	P	
CAVAGNARO CARLO	Consigliere	P	
POGGI FLAVIA	Consigliere	P	
CURRELI STEFANO	Consigliere	P	
POGGI ELMO	Consigliere	P	
CHIAPPE IVANO	Consigliere	P	
SCHENA GAETANO	Consigliere	P	
Totale		11	0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Luigi Guerrera**

Accertata la validità dell'adunanza il Signor **ROMILDO MALATESTA** nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

P A R E R E T E C N I C O

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 12-03-2018

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Mario Maggiolo)

P A R E R E C O N T A B I L E

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 12-03-2018

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Mario Maggiolo)

In continuazione di seduta

Il Presidente procede con il secondo punto all'ordine del giorno: "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E APPROVAZIONE TARIFFE".

Relaziona l'assessore Anna Ricci con il supporto integrativo del Sindaco.

Terminata l'illustrazione il Presidente apre il dibattito.

Il Consigliere Poggi Elmo esprime forte criticità sul ruolo della città metropolitana.

Il Consigliere Ricci Valter chiede specificazioni in merito alla tariffa.

Il Consigliere Schena contesta l'illegittimità della proroga all'AMIU per assenza di termine; propone di aumentare gli sgravi ai cittadini residenti.

Il Consigliere Curreli interviene in merito all'ineluttabilità dell'evoluzione tecnologica e quindi onerosa del servizio che necessita di adeguata programmazione.

La relatrice ed il Sindaco replicano sottolineando come la bolletta scende sensibilmente causa minori spese prospettate.

Terminata la discussione il Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), al comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- a norma del comma 651 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 i Comuni, nella commisurazione della tariffa del tributo, tengono conto dei criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che il comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020, già prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017 è stato ulteriormente posticipato al 31/03/2018 come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale;

VISTA la bozza di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018 elaborata sulla base dei dati disponibili in merito alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, allegata alla presente sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTE le tabelle contenenti le tariffe della tassa rifiuti determinate sulla base del Piano Finanziario e delle informazioni sull'utenza desumibili dalle banche dati tributarie, allegate al presente atto sub lett. B) a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE la D.C.C. n. 23 del 29.07.2014 con cui veniva di approvazione del Regolamento I.U.C. e la D.C.C. 4 del 22.03.2016 con la quale veniva modificato il regolamento IUC;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

PRESO ATTO che la legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 26, modificata dalla legge di stabilità 205/2017 art. 1 comma 37, il quale prevede anche per l'anno 2018 “al fine del contenimento del livello complessivo di pressione tributaria la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili dall'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTO il Parere del Revisore dei Conti prot. 847 del 26.02.2018;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi salvo 4 contrari (Schena, Poggi Elmo, Chiappe, Ricci Valter) espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. APPROVARE le tariffe elaborate in funzione del Piano di cui al punto precedente contenute nell'allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

5. DICHIARARE, attesa l'estrema urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con successiva separata e conforme votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ROMILDO MALATESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05-04-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Davagna, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Davagna, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

PER COPIA CONFORME

Davagna, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Davide Poggi)

=====